

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la patente



Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2024

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Tutela Legale Patente v.10"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, ossia gli oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Assicura anche le Perdite Pecuniarie per il rischio relativo alla decurtazione punti della patente di guida e il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro per sospensione, ritiro o revoca della patente di un dipendente o collaboratore. Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.



Che cosa è assicurato?

MUOVERSI IN LIBERTA'

- LIGHT:

- ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi a incidente
- ✓ Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie di ritiro sospensione o revoca della patente (senza incidente solo se con esito positivo)
- ✓ Ricorso per errata variazione punti patente

- ORO (in aggiunta a Light):

- ✓ Richiesta di risarcimento danni
- ✓ Istanza di dissequestro del veicolo
- ✓ Anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero per incidente
- ✓ Assistenza dell'interprete in caso di arresto e/o interrogatorio all'estero per incidente.

- ORO PLUS (in aggiunta a Oro):

- ✓ Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente
- ✓ Vertenze contrattuali con la compagnia di assicurazioni infortuni

- PLATINO (in aggiunta a Oro Plus):

- ✓ Rimborso autoscuola
- ✓ Rimborso zero punti

VALORE PATENTE:

- ✓ Indennità per sospensione, ritiro o revoca della patente di guida e azzeramento dei punti della CQC

ARAGTEL, Archivio documenti e Guide legali

La polizza prevede i massimali per sinistro e senza limite annuo di:

- € 20.000 (Light)
- € 50.000 (Oro)
- € 100.000 (Oro Plus)
- € 150.000 (Platino).



Che cosa non è assicurato?

- * proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili
- * veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione
- * veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA
- * casì di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti senza prescrizione medica
- * casì di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza
- * partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità



Ci sono limiti alla copertura?

- ! Nei territori fuori dell'Europa e dei Paesi del bacino del Mediterraneo il massimale è di € 20.000 per sinistro;
- ! Per Rimborso corso Autoscuola e Zero Punti il massimale è di:
 - € 1.000 per la patente di guida
 - € 5.000 per la CQC.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in tutto il mondo
- ✓ Per quanto concerne le garanzie di perdite pecuniarie:
 - ✓ del modulo Muoversi in libertà Platino operano nella Repubblica Italiana,
 - ✓ del modulo Valore Patente operano in Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione della polizza. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio di 4%, con un importo minimo di € 5 comunque acquisito.

In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il pagamento deve essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.

La garanzia vertenze contrattuali opera trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa

Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere mediante lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.



Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la patente

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Tutela Legale Patente v.10"

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

INFORMAZIONI INERENTI ARAG SE.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411.

Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it

Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI INERENTI ALL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE APPROVATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2023.

Ammontare complessivo del patrimonio netto: € 514 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania.

- Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: € 100 milioni;
- Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: € 392 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet <https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog=arag-se-en-sfcr-2023>.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 574 milioni;

Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 200 milioni;

Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1903 milioni;

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2023: 331,90 %. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)

Riduzione premio per numero rischi assicurati	Nel caso in cui vengano assicurati più di 5 rischi nella medesima polizza è prevista una riduzione tariffaria percentuale variabile in base al numero rischi totale.
--	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)

Valore patente	La garanzia opera per i casi in cui il Codice della Strada prevede la sanzione di ritiro, sospensione e revoca della Patente di Guida, e l'azzeramento dei punti della CQC. Viene garantito il pagamento dell'importo convenuto per risarcire il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro in conseguenza di un provvedimento di ritiro, sospensione o revoca, della patente di guida o in conseguenza dell'azzeramento dei punti della CQC, nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori, purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui sono adibiti.
-----------------------	---

**Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi**

Oltre a quanto indicato nel DIP le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- alla materia fiscale ed amministrativa
- a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
- a fatti dolosi delle persone assicurate
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
- ai casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 giorni dal sinistro
- casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo
- all'adesione ad azioni di classe (class action)
- a vertenze con ARAG
- a vertenze con la banca se intermedia il presente contratto.

La garanzia Valore patente non opera per sinistri conseguenti o relativi:

- a violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse alla circolazione dei veicoli
- a violazioni della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.
- a casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool.

**Ci sono limiti alla copertura?**

Oltre a quanto indicato nel DIP:

- la garanzia "Rimborso zero punti" opera se l'assicurato dimostra di aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo;
- la garanzia "Ricorso contro le sanzioni amministrative" in assenza di incidente stradale opera solo qualora il ricorso sia accolto anche parzialmente;
- se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate;
- la polizza garantisce fino ad un massimo di due tentativi di esecuzione forzata;

Relativamente poi alla garanzia perdite pecuniarie, l'Indennità giornaliera viene pagata da ARAG:

- a seguito del ritiro o sospensione della patente di guida per il numero di giorni indicato nel provvedimento di ritiro o sospensione o fino al giorno dell'eventuale restituzione anticipata
- a seguito di revoca della patente di guida o in caso di contestazione di eccesso di velocità oltre i 60 Km/h fino ad un massimo di 90 giorni
- a seguito dell'azzeramento dei punti della CQC fino alla data del provvedimento che aggiorna il nuovo punteggio e fino ad un massimo di 90 giorni.

In ogni caso il pagamento non può superare il limite massimo indicato nella scheda di polizza, anche se la revoca della patente è successiva alla sospensione.

Se viene contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera per ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene corrisposta se il ricorso ha esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

L'importo da pagare per l'indennità giornaliera a seguito del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida è ridotto del

- 30% in caso di violazioni del Codice della Strada commesse dai neopatentati nei 3 anni successivi al conseguimento della patente di guida di categoria B
- 50% in caso di provvedimenti di interdizione alla guida inflitti dall'autorità di un paese diverso dalla Repubblica Italiana.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro	Denuncia di sinistro: L'assicurato deve denunciare il sinistro ad ARAG appena ne ha conoscenza, rispettando il termine di prescrizione di legge. Per una denuncia completa e per avere una risposta tempestiva da ARAG, l'assicurato può denunciare il sinistro come indicato su www.arag.it/sinistro . La denuncia del sinistro deve arrivare ad ARAG entro 24 mesi dalla cessazione del contratto. Per i sinistri già denunciati, utilizzare gli indirizzi e i contatti indicati nelle comunicazioni ricevute da ARAG.
	Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all'assicurato da ARAG o da periti e legali che collaborano con la compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui l'assicurato ne ha conoscenza. L'assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Obblighi dell'impresa	ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.



Quando e come devo pagare?

Premio	Oltre a quanto indicato nel DIP: <ul style="list-style-type: none"> - il premio deve essere pagato, con i mezzi consentiti dalla normativa vigente, ad ARAG (anche per mezzo dell'area internet dedicata c.d. Home Insurance) ovvero all'intermediario incaricato; - il premio e il massimale non sono indicizzati; Il premio pagato per l'assicurazione è soggetto all'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del premio annuo per la Sezione di Tutela Legale e del 13,50% del premio annuo per la Sezione di Perdite Pecuniarie se acquistato il Modulo Muoversi in libertà Platino ed il modulo Valore Patente. - Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipula	Non è previsto il diritto al ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	In caso di spostamento della sede legale in un paese diverso dalla Repubblica Italiana il contratto si risolve di diritto.



A chi è rivolto questo prodotto?

MERCATO DI RIFERIMENTO. Il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona giuridica con sede legale nella Repubblica Italiana che voglia tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere:

- eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale relative alla circolazione stradale (ad esempio: la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni)
- un costo aziendale per i casi di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida dei propri dipendenti/soci/collaboratori.

Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.

MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. I clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto assicurativo non può essere distribuito sono: la persona fisica e la persona giuridica che non ha l'esigenza di tutelarsi per i rischi legati alla circolazione stradale comprensiva del rischio di dover sostenere un costo aziendale per i casi di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida dei propri dipendenti/soci/collaboratori.

L'indennità giornaliera non è destinata alla ditta individuale, impresa familiare e studio professionale che vuole tutelarsi dal rischio di ritiro, sospensione o revoca del documento di guida del Titolare.

Ad integrazione di quanto sopra, si specifica che **le seguenti esclusioni di polizza:**

- proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità
- violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse alla circolazione dei veicoli
- violazioni della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

comportano

- per il cliente del **mercato di riferimento** la non operatività delle garanzie di polizza
- l'inserimento nel **mercato di riferimento negativo** del cliente con prevalenti esigenze assicurative in questi ambiti.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa in media dall'impresa di assicurazione agli intermediari è pari al 30,35 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata di ARAG: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it. ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, ARAG provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la stessa provvederà a trasmetterli all'Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.
All'Autorità di vigilanza	Se la risposta al reclamo è insoddisfacente o tardiva, si può scrivere ad IVASS (www.ivass.it) con: <ul style="list-style-type: none">• posta ordinaria, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma• fax, 06.42133206• pec, ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo ad IVASS è su www.ivass.it , alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere: <ol style="list-style-type: none">a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonicob) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operatoc) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentelad) copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornitoe) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

	ARAG SE ha sede legale in Germania ed opera in Italia in libertà di stabilimento ed è controllata dall'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a cui si possono inviare i reclami.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>ARAG si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui ARAG stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che ARAG ed il contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un arbitro.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno stato membro e un'impresa con sede legale in un altro stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la patente

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: ARAG Tutela Legale Patente - v.10 Ed.07/2024

Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari"

INDICE

GLOSSARIO		Pag. 1
	SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?	Pag. 2
	SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?	Pag. 4
	SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?	Pag. 5
	SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?	Pag. 5
	SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?	Pag. 6
	SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?	Pag. 7
	SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?	Pag. 8
	SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?	Pag. 9
ARAGTEL, ARCHIVIO DOCUMENTI E GUIDE LEGALI		Pag. 10
ALLEGATO NORME DI LEGGE		Pag. 11

GLOSSARIO

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza

Carenza: periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa

Contraente: soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di assicurazione

Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato

CQC: Carta di Qualificazione del Conducente

Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere

Esecuzione forzata: l'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)

Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria

Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita

Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge

Indennità giornaliera: pagamento dovuto da ARAG al contraente per il pregiudizio economico che ha subito come conseguenza di un fatto/circostanza indicato in polizza.

Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo

Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d'ufficio).

Premio: somma di denaro pagata dal contraente alla compagnia di assicurazione come corrispettivo della copertura assicurativa

Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge

Reati: si distinguono in **delitti** (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in **contravvenzioni** (reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o ammenda

Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l'altra parte contrattuale

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto

Rischio cyber: violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i dati in essi contenuti

Sanzione amministrativa: sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Spese di soccombenza: con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte

Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002

Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

TUTELA LEGALE

Quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza, nei limiti stabiliti dalla polizza, ARAG assicura:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- i compensi dell'avvocato per la querela o denuncia **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**
- le spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato a conclusione di un giudizio
- le spese dell'organismo di mediazione **quando la mediazione è obbligatoria**
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- le spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi**
- i compensi del perito
- le spese di giustizia
- le spese di indagine.

Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

PERDITE PECUNIARIE

ARAG assicura:

- le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
- le spese sostenute per l'esame di revisione del documento di guida a seguito dell'azzeramento dei punti
- il pregiudizio economico - entro l'importo massimo indicato nella scheda di polizza - subito dal contraente datore di lavoro come conseguenza del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida o dell'azzeramento dei punti della CQC relativi ai soggetti che operano per suo conto.

Art. 1.2 – ASSICURATI

1. Le garanzie del Modulo indicato nella scheda di polizza operano a favore dei seguenti assicurati:

- il contraente
- e i soggetti indicati nella scheda di polizza, **anche quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, sono coinvolti in un incidente stradale.**

2. Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.

Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Le garanzie operano **per sinistri connessi alla circolazione stradale** anche se avvenuti durante la vita privata.

Le garanzie operano per la circolazione dei veicoli:

- **condotti dai soggetti assicurati indicati nella scheda di polizza**
- **per la guida dei quali è necessaria la patente assicurata o di categoria inferiore.**

Le garanzie operano anche nei casi di violazione della normativa in materia di guida:

- sotto l'influenza dell'alcool
- in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope se l'uso terapeutico è comprovato da prescrizione medica.

In ogni ambito è coperto il rischio cyber.

Art. 1.4 – GARANZIE MUOVERSI IN LIBERTA' LIGHT

1. **Difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale** compresi i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime

2. **Ricorso contro le sanzioni amministrative:**

- pecuniarie
- accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida

infitte per violazioni al codice della strada **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**

Se non c'è incidente stradale, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente.

3. **Ricorso per irregolare variazione dei punti del documento di guida**, comunicata dal Ministero dei Trasporti.

Art. 1.5 – GARANZIE MUOVERSI IN LIBERTA' ORO (in aggiunta a Muoversi in libertà Light)

1. **Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti dai soggetti assicurati per fatti illeciti di terzi** compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.



2. Istanza di dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.

3. **Anticipo della cauzione penale** in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale avvenuto all'estero. **ARAG anticipa la cauzione penale se l'assicurato fornisce adeguate garanzie di restituzione della somma entro un mese dalla data di erogazione.**

4. **Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio**, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

Art. 1.6 – GARANZIE MUOVERSI IN LIBERTÀ ORO PLUS (in aggiunta a Muoversi in libertà Oro)

1. **Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi connessi ad incidente stradale.** La garanzia opera quando:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

2. **Vertenze contrattuali con la compagnia di assicurazioni presso cui il conducente ha stipulato una polizza Infortuni.** La garanzia opera in caso di morte o invalidità permanente dell'assicurato a seguito di incidente stradale.

Art. 1.7 – GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE MUOVERSI IN LIBERTÀ PLATINO (in aggiunta a Muoversi in libertà Oro Plus)

1. **Rimborso autoscuola** per le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti decurtati, dal documento di guida dell'assicurato, a seguito di infrazioni alle norme del codice della strada commesse durante l'efficacia della copertura assicurativa.

2. **Rimborso zero punti** per le spese sostenute per l'esame di revisione del documento di guida in caso di perdita integrale dei punti da parte dell'assicurato se dimostra di aver posseduto almeno 10 punti al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo.

Art. 1.8 – GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE VALORE PATENTE

Per le seguenti garanzie è pagata l'indennità giornaliera a favore del contraente se indicato nella scheda di polizza il modulo Valore Patente.

1. **Indennità giornaliera a favore del contraente per il pregiudizio economico subito come conseguenza**

- del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida
- dell'azzeramento dei punti della CQC

relativi ai soggetti assicurati che operano per conto del contraente datore di lavoro e se la guida del veicolo a motore è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti.

2. L'indennità giornaliera viene pagata da ARAG :

- a seguito del ritiro o sospensione della patente di guida per il numero di giorni indicato nel provvedimento di ritiro o sospensione o fino al giorno dell'eventuale restituzione anticipata
- a seguito di revoca della patente di guida o in caso di contestazione di eccesso di velocità oltre i 60 Km/h fino ad un massimo di 90 giorni
- a seguito dell'azzeramento dei punti della CQC fino alla data del provvedimento che aggiorna il nuovo punteggio e fino ad un massimo di 90 giorni.

In ogni caso il pagamento non può superare il limite massimo indicato nella scheda di polizza, anche se la revoca della patente è successiva alla sospensione.

3. Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera per ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene corrisposta se il ricorso ha esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

4. L'importo da pagare per l'indennità giornaliera a seguito del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida è ridotto del:

- 30% in caso di violazioni del Codice della Strada commesse dai neopatentati nei 3 anni successivi al conseguimento della patente di guida di categoria B
- 50% nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida inflitti dall'autorità di un paese diverso dalla Repubblica Italiana.

5. Per l'assicurato con patente estera, l'importo dell'indennità giornaliera per inibizione alla guida è pagato:

- al 100% se il provvedimento è dello stesso paese che ha rilasciato la patente
- al 100% se il provvedimento è italiano e alla data delle violazioni l'assicurato risiede in Italia senza che sia decorso il termine per la conversione della patente; decorso questo termine senza che la patente sia stata convertita l'indennità non viene pagata
- al 50% negli altri casi.

SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

ARAG non garantisce la copertura di:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- spese per l'indennità di trasferta
- compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
- compensi dell'avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- spese ripetibili dalla controparte
- spese non concordate con ARAG.

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie Muoversi in libertà e Valore patente non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- 1) alla materia fiscale o amministrativa
- 2) a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- 3) ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
- 4) alla proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili
- 5) a fatti dolosi delle persone assicurate
- 6) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
- 7) a veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione
- 8) a veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA
- 9) a casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 giorni dal sinistro
- 10) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti senza prescrizione medica;
- 11) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza o casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo
- 12) a partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità
- 13) all'adesione ad azioni di classe (class action)
- 14) a vertenze con ARAG
- 15) a vertenze con la banca se intermedia il presente contratto.

Art. 2.3 – ESCLUSIONI PER LA GARANZIA DI PERDITE PECUNIARIE VALORE PATENTE

La garanzia Valore patente non opera per sinistri conseguenti o relativi:

- a violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse alla circolazione dei veicoli
- a violazioni della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.
- a casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool.

Esempio di violazione di carattere amministrativo non direttamente connesse alla circolazione dei veicoli e quindi escluse dalla copertura (Titolo IV del Codice della Strada):

- decorrenza di termini di validità della patente o della CQC
- mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana
- mancata conversione della patente nazionale in patente Europea
- revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio
- perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – OPERATIVITA' DI ALCUNE GARANZIE

1. La garanzia "Ricorso contro le sanzioni amministrative" se non c'è incidente stradale opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente.
2. La garanzia "Rimborso zero punti" opera se l'assicurato dimostra di aver posseduto almeno 10 punti al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo.

Art. 3.2 – RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle spese da ciascuno sostenute. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.

Art. 3.3 – LIMITI DELLA GARANZIA DI PERDITE PECUNIARIE VALORE PATENTE

1. L'indennità giornaliera viene pagata da ARAG :

- a seguito del ritiro o sospensione della patente di guida per il numero di giorni indicato nel provvedimento di ritiro o sospensione o fino al giorno dell'eventuale restituzione anticipata
- a seguito di revoca della patente di guida o in caso di contestazione di eccesso di velocità oltre i 60 Km/h fino ad un massimo di 90 giorni
- a seguito dell'azzeramento dei punti della CQC fino alla data del provvedimento che aggiorna il nuovo punteggio e fino ad un massimo di 90 giorni.

In ogni caso il pagamento non può superare il limite massimo indicato nella scheda di polizza, anche se la revoca della patente è successiva alla sospensione.

2. Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera per ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene corrisposta se il ricorso ha esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

3. L'importo da pagare per l'indennità giornaliera a seguito del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida è ridotto del

- 30% in caso di violazioni del Codice della Strada commesse dai neopatentati nei 3 anni successivi al conseguimento della patente di guida di categoria B
- 50% nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida inflitti dall'autorità di un paese diverso dalla Repubblica Italiana.

4. Per l'assicurato con patente estera, l'importo dell'indennità giornaliera per inibizione alla guida è pagato:

- al 100% se il provvedimento è dello stesso paese che ha rilasciato la patente
- al 100% se il provvedimento è italiano e alla data delle violazioni l'assicurato risiede in Italia senza che sia decorso il termine per la conversione della patente; decorso questo termine senza che la patente sia stata convertita l'indennità non viene pagata
- al 50% negli altri casi.

5. Se esistono altri contratti che assicurano lo stesso rischio, in caso di sinistro ARAG paga l'indennità giornaliera per ritiro, sospensione o revoca della patente con il limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con il presente contratto e la somma complessivamente assicurata fra tutti i contratti esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale).

Esempio di applicazione del limite di 90 giorni in caso di revoca

L'Assicurato ha una polizza che prevede una copertura per 180 gg.

- In caso di revoca immediata l'indennità giornaliera è corrisposta per 90 gg
- In caso di revoca successiva ad una sospensione di 30 gg, l'indennità giornaliera corrisposta per la revoca sarà di 90 gg (per un totale di 120 gg di indennità corrisposta da ARAG)
- In caso di revoca successiva ad una sospensione di 120 gg, l'indennità giornaliera corrisposta per la revoca sarà di 60 gg (per un totale di 180 gg di indennità corrisposta da ARAG, corrispondente al limite massimo indicato sulla scheda di polizza)

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

1. Le garanzie di tutela legale operano in tutto il mondo.
2. Le garanzie di perdite pecuniarie
 - del modulo Muoversi in libertà Platino operano nella Repubblica Italiana,
 - del modulo Valore Patente operano in Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo.



SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.
2. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti ARAG emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
3. L'assicurato deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e documenti, indicare l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Esempio di denuncia di un sinistro di Tutela Legale

L'assicurato che denuncia un nuovo sinistro ad ARAG invia:

- una descrizione dettagliata dei fatti con relativa cronologia
- i dati della controparte
- eventuale documentazione a supporto della denuncia (es. la copia di un contratto o di una fattura)

Esempio di denuncia di un sinistro di Perdite Pecuniarie – Rimborso autoscuola

L'assicurato che denuncia un nuovo sinistro ad ARAG invia:

- la cronologia delle decurtazioni fornita dal Ministero dei Trasporti
- copia dell'attestato di frequenza del corso autoscuola
- copia della fattura rilasciata dall'autoscuola

Esempio di denuncia di un sinistro di Perdite Pecuniarie – Indennità giornaliera

L'assicurato che denuncia un nuovo sinistro ad ARAG invia:

- copia del Verbale di infrazione o di ritiro della patente
- copia dell'Ordinanza del Prefetto (o del Commissario del Governo nelle Regioni a Statuto Speciale) da cui risulta la durata della sospensione della patente.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

1. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.
2. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.
3. Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.
4. Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo:
 - dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza
 - del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.
5. L'incarico all'avvocato e al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
6. Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
7. ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
8. Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.
9. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 5.3 – GESTIONE DEL SINISTRO PER LE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE

1. L'assicurato deve presentare ad ARAG la domanda di Rimborso autoscuola o zerpunti fornendo:
 - la cronologia delle decurtazioni fornita dal Ministero dei Trasporti
 - copia dell'attestato di frequenza corso autoscuola
 - copia della fattura rilasciata dall'autoscuola.



2. Il contraente datore di lavoro deve presentare ad ARAG la domanda di pagamento dell'indennità giornaliera fornendo copia dei provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente, e del verbale o timbro di restituzione del documento di guida o, in caso di azzeramento del punteggio della CQC, copia della documentazione comprovante l'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.
3. Il contraente datore di lavoro deve dichiarare se il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta per conto del contraente. Se tale dichiarazione non è fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, è cessato il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, l'indennità giornaliera convenuta non può essere corrisposta.
4. ARAG non paga l'indennità giornaliera se il Contraente, al momento della conclusione del contratto, omette di dichiarare l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della polizza.
5. ARAG, verificata la copertura assicurativa e l'idoneità dei documenti provvede:
 - al rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di attestato di frequenza e ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'autoscuola o documentazione equivalente
 - al pagamento dell'indennità giornaliera.

Art. 5.4 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE

L'assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG

- se rimborsate dalla controparte.
- se il giudizio penale per delitti dolosi si conclude con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella garanzia; questi documenti devono essere trasmessi tempestivamente ad ARAG.

Art. 5.5 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.
2. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
3. In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione di altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto.
4. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
5. Se le condizioni di assicurazione sono tradotte anche in lingua tedesca, in caso di controversia tra ARAG e l'assicurato sull'interpretazione del testo del presente contratto, ha valore quello scritto in lingua italiana.

Art. 5.6 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL'ASSICURATO

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del contraente o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della conclusione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.
2. ARAG, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.
3. Nel caso di diminuzione del rischio ARAG è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.
4. L'assicurato deve comunicare ad ARAG l'esistenza e la successiva conclusione di altri contratti di assicurazione per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

Art. 5.7 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG

Ogni spostamento della sede legale del contraente va comunicato ad ARAG.

L'assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:

- per consentire la gestione del sinistro
- e per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.



SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

1. Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.
2. Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o con frazionamento rateale. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, le garanzie continuano ad operare per il periodo di tolleranza indicato nella scheda di polizza. Alla scadenza del periodo di tolleranza le garanzie rimangono sospese e riprendono ad operare dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.
3. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, ARAG può risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, fermo il diritto al pagamento del premio.
4. È consentito qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme.
5. I premi devono essere pagati ad ARAG ovvero all'intermediario incaricato.



SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – EFFICACIA, DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.

2. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, spedita 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 7.2 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

1. Sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- dopo 3 mesi di carenza in tutte le restanti ipotesi.

2. Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente polizza per lo stesso rischio le garanzie della presente polizza, se previste anche nel precedente contratto, operano

- senza la carenza se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla carenza stessa
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio.

Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

1. La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato
- la violazione o la presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della legge.

2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

3. Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per danno extracontrattuale subito

L'assicurato rimane coinvolto in un incidente stradale subendo delle lesioni fisiche che vengono accertate successivamente all'incidente. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui è avvenuto l'incidente stradale.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione del contratto

L'assicurato subisce un'invalidità permanente a seguito di un incidente e denuncia il sinistro alla propria compagnia di assicurazioni. La compagnia rifiuta il risarcimento. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui la Compagnia ha inviato la comunicazione di rifiuto di copertura assicurativa.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione della norma di legge

All'assicurato viene contestata la violazione di una norma del Codice della Strada avvenuta a seguito di un incidente stradale. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui la violazione è stata commessa.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per il recupero punti e zeropunti

All'assicurato viene comunicata la decurtazione di punti dal documento di guida o il loro azzeramento. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui è stata commessa la violazione della norma del Codice della Strada da cui deriva la decurtazione o azzeramento dei punti.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per Indennità giornaliera

All'assicurato viene contestata la violazione di una norma del Codice della Strada per la quale è prevista la sospensione del documento di guida. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui la violazione è stata commessa.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La sede legale del contraente deve essere nella Repubblica Italiana. In caso di spostamento della sede legale o della residenza in paese diverso dalla Repubblica Italiana, il contratto si risolve di diritto dalla data di spostamento e ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.

2. In caso di mancata o tardiva comunicazione dello spostamento di sede legale, ARAG si riserva di chiedere al contraente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta.



SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?

Art. 8.1 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO

1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
2. Al contraente è dovuto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.

Per te che sei cliente ARAG, per la tutela dei tuoi diritti:



ARAGTEL

Nelle materie previste dalla polizza, l'assicurato può chiamare il numero gratuito



per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria.

ARAGTel è operativo:

- lunedì – giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00
- venerdì: 09:00 - 13:00.

Dopo essersi registrato nell'Area Clienti del sito www.arag.it, nella pagina "Servizi" l'assicurato ha a disposizione:

ARCHIVIO DOCUMENTI

Un insieme di modelli legali come ad esempio contratti, ricorsi e autocertificazioni.

È possibile scaricare e personalizzare il modello scelto in base alle proprie esigenze, anche utilizzando un sistema di compilazione guidata online.

GUIDE LEGALI

Pratici vademecum, scritti con un linguaggio comprensibile a tutti, per orientarsi e capire meglio le normative vigenti in diversi ambiti.

E' possibile consultare e scaricare:

- **Guide legali di viaggio**, che raccolgono le peculiarità legali di diversi paesi del mondo che costituiscono meta frequente dei viaggiatori italiani;
- **Guide legali per la circolazione stradale**, che riassumono la normativa vigente nel nostro Paese: le regole principali, i casi di ritiro, sospensione o revoca della patente, come funziona la patente a punti e molto altro;
- **Guide legali per la vita privata**, che possono risultare utili per orientarsi e meglio tutelare i propri diritti nella vita di ogni giorno.

Entra nel sito www.arag.it e collegati all'Area privata dedicata ai Clienti per scoprire cosa ti abbiamo riservato.



ALLEGATO NORME DI LEGGE

Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.



Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 1965 - Nozione. (di transazione)

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 Il comma - Prescrizione in materia di assicurazione. ... omissis ... Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra [Informativa privacy per i contraenti](#) pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.